



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 15

Riunione del 12 gennaio 2011

06.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- APRILIA VOLLEY, n.p. del Presidente p.t.
- Salvadori Gianfranco tesserato;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 19 Ottobre 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

APRILIA VOLLEY SSD per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto FIPAV e 2 R.A.T., disatteso quanto concordato nei tre distinti verbali di conciliazione, tutti siglati in data 28/6/2010 avanti alla Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, rispettivamente con la Soc. Top Volley che agiva anche nell'interesse delle atlete Cella Elisa, Tanturli Giorgia e Zamora Gil Martha, con la V. Players di Franchini Stefano, che agiva anche nell'interesse dell'atleta Zuleta Garcia Lorena Alexandra ed, infine, con la Sport Service di Mattucci Lia che agiva nell'interesse dell'atleta Piattella Martina, non dando corso, nei tempi stabiliti, ai pagamenti rateali pattuiti. Contestate le aggravanti di cui alle lettere G e J dell'art. 49 Reg. Giur.

SALVADORI GIANFRANCO, per avere in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., disatteso quanto personalmente pattuito con i rappresentanti di atlete della APRILIA VOLLEY SSD, della quale era presidente all'epoca dei fatti, nel corpo dei tre verbali siglati avanti la Camera di Conciliazione della



Lega Pallavolo Serie A Femminile in data 28/6/2010. Contestate le aggravanti di cui alle lettere G e J dell'art. 49 Reg. Giur.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva, a seguito di rinvio per consentire l'eventuale difesa degli incolpati, la loro convocazione per l'udienza del 12 gennaio 2011 alla quale presenziavano l'Avv. Cajetano Maria Vecchione ed il Sig. Salvadori Gianfranco personalmente

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur. e le conclusioni dell'Avv. Cajetano Maria Vecchione.

OSSERVA

Le eccezioni preliminari svolte in punto di nullità del provvedimento originario di convocazione non possono essere accolte in quanto destituite di ogni fondamento.

I termini di cui all'art.18 3° comma R.G., sono stati rispettati e la convocazione del 15-12-2010 ha raggiunto lo scopo entro i termini dell'art.73 comma 2 R. G.

La responsabilità disciplinare della Aprilia Volley SSD e del Presidente pro-tempore, Sig. Salvadori Gianfranco, peraltro non confutata dagli incolpati, è documentalmente provata.

In effetti con comunicazione del 10 settembre 2010 la Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del Segretario Generale, trasmetteva gli atti alla Procura Federale avendo ricevuto notizia dalla Soc. Top Volley e dai procuratori dott. Stefano Franchini e dott.ssa Lia Mattucci del mancato rispetto degli accordi conclusi il 28 giugno 2010 in sede di Camera di Conciliazione di Lega, da parte della Aprilia Volley SSD.

In tale sede, quest'ultima si era impegnata, con n. 3 distinti verbali, a corrispondere alle atleta Elisa Cella, Giorgia Tanturli, Martha Maria Zamora Gil, Lorena Alexandra Zuleta Garcia e Martina Piattella differenti importi con diverse modalità al fine di risolvere stragiudizialmente le controversie insorte.

Nonostante il raggiungimento di tali accordi, la Aprilia Volley SSD non dava corso agli impegni assunti, non effettuando i pagamenti stabiliti.



Con memoria difensiva dell'8.10.2010, la Aprilia Volley SSD ed il suo Presidente pro-tempore, Sig. Salvadori Gianfranco, contestavano gli addebiti loro ascritti dalla Procura Federale sostenendo: 1) la mancanza dell'elemento psicologico non essendo rinvenibile nella condotta posta in essere dai medesimi né il dolo, né la colpa grave integratrice della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 17 Statuto Fipav e 2 R.A.T., tra l'altro contestata come aggravata; 2) *"le oggettive e gravose conseguenze economiche dirette/indirette sopravvenute a carico del Sodalizio Aprilia Volley SSD in conseguenza del provvedimento del 14 luglio 2010 con cui la Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha sancito la sua non ammissione al Campionato di A1 femminile 2010/2011"*. Sostanzialmente la mancata ammissione della Aprilia Volley SSD al Campionato di Serie A1 femminile, riportata su quotidiani e siti internet legati al mondo della pallavolo, avrebbe comportato la sospensione delle trattative in corso con gli sponsors, con conseguente mancanza di liquidità e, per l'effetto, impossibilità oggettiva e sopravvenuta di far fronte agli impegni assunti in Camera di Conciliazione.

All'udienza del 12 gennaio 2011 erano presenti per gli incolpati, ritualmente convocati, l'Avv. Cajetano Maria Vecchione e il Sig. Salvadori Gianfranco personalmente.

Dalla documentazione in atti è evidente la responsabilità disciplinare del Sig. Salvadori Gianfranco, presidente pro-tempore dell'Aprilia Volley SSD all'epoca dei fatti, nonché ex art. 55 comma 3 lettera a) dell'Aprilia Volley SSD medesima.

In effetti, la circostanza del mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione è pacifica ed ammessa dagli stessi incolpati.

Giova precisare sul punto, che le deduzioni svolte da questi ultimi circa la mancanza di liquidità, dovuta alla diffusione della notizia della non iscrizione al Campionato di Serie A1 femminile con conseguente sospensione degli sponsors, sono prive di pregio ed al contrario consentono di corroborare la tesi della non correttezza dell'Aprilia Volley SSD già in sede di conciliazione.

Invero quest'ultima ha sostanzialmente sostenuto di aver concluso degli accordi pur non avendo, *ab origine*, la possibilità economica di farne fronte e subordinandola unilateralmente ad un evento futuro ed



incerto, neanche menzionato nei tre verbali del 28 giugno 2010, quale era quello della conclusione di contratti con gli sponsors.

Tale comportamento è sicuramente indice della non correttezza della Aprilia Volley SSD nello svolgimento delle trattative.

Inoltre, stante la rilevante entità degli importi oggetto di conciliazione (€29.500,00 per l'atleta Elisa Cella; €30.961,00 per l'atleta Giorgia Tanturli; €25.000,00 per l'atleta Martha Maria Zamora Gil; €6.000,00 per l'atleta Lorena Alexandra Zuleta Garcia; €7.000,00 per l'atleta Martina Piattella) questa Commissione ritiene sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **SALVADORI GIANFRANCO**, nella qualità di Presidente pro-tempore della Aprilia Volley SSD all'epoca dei fatti, sospensione da ogni attività federale per mesi otto.
- **APRILIA VOLLEY S.S.D.**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €5.000,00.

Roma, 14 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai